CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 181 del 06/12/2023

Oggetto :
Regolamento per la ripartizione degli incentivi per lo svolgimento, da parte di dipendenti delle stazioni appaltanti, di funzioni tecniche relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) - Approvazione.

L'anno **duemilaventitre**, addì **sei** , del mese di **dicembre ,** alle ore 19:10**,** nel\nella SALA DELLA ADUNANZE E/O VIDEOCONFERENZA , regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e nome		Carica	Pr.	As.
1.	FACCENDA Enrico	Sindaco	X	
2.	GALLINO Giovanni	Vice Sindaco	X	
3.	PENNA Claudio	Assessore		X
4.	MALAVASI Simona	Assessore Esterno	X	
5.	DESTEFANIS Lidia	Assessore Esterno	X	
		Totale	4	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi;
- a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001 le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

Atteso che il decreto legislativo numero 36 del 31 marzo 2023 ha previsto, all'articolo 45, una nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in sostituzione della precedente di cui all'articolo 113 dell'abrogando decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 e che si rende pertanto necessario, in attuazione della predetta nuova disciplina, adottare un nuovo regolamento che sostituisca quello previgente e che miri a conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e l'attività dei dipendenti comunali;

Richiamato l'articolo 48 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 secondo il quale è di competenza della Giunta comunale adottare regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

Visto lo schema di "Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche" ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, composto di n. 18 articoli, redatto con collaborazione dei Responsabili di Settore interessati ed allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il nuovo regolamento si applica alle attività eseguite prima della sua entrata in vigore purchè riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ossia dal primo luglio 2023;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'approvazione del nuovo "Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche" ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

Visto l'art. 48, comma 3, del TUEL 267/2000, che individua nella Giunta Comunale l'organo competente all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Assunto ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di **confermare** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **approvare** il nuovo "Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche" ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, composto di n. 18 articoli, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di **dare atto** che il nuovo regolamento si applica alle attività eseguite prima della sua entrata in vigore purchè riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ossia dal primo luglio 2023;

4) di **dare atto** che gli oneri afferenti al fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, saranno indicati nel quadro economico delle opere/lavori, servizi e forniture, ed impegnati con determinazione del Responsabile del settore competente, prima dell'inizio delle opere/lavori, servizi e forniture;

5) di **trasmettere** la presente deliberazione ai Responsabili di Settore, alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U.;

6) di **pubblicare** l'allegato Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.19 del D.L. 14 marzo 2013, n.33.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
(FACCENDA Enrico) *	(D.SSA SACCO BOTTO Anna) *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CITTA' DI CANALE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(art.45 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36)

CAPO I
Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Gruppo di lavoro
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
Art. 6 - Centrali di committenza
Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
Art. 9 - Disciplina delle varianti
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo

CAPO III
Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV
Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione
Art. 14 - Attività articolate e singole
Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo
Art. 18 - Informazione e confronto

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice"

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento — Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo ***nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione***.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
   - ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
   - alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attìvità tecniche indicate nell'allegato 1.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
   - responsabile unico del progetto - RUP;
   - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
   - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
   - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
   - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
   - redazione del progetto esecutivo;
   - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

3. Nel caso in cui l'allegato 1.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile del servizio opere pubbliche competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Per le opere sottosoglia potranno essere individuate contemporaneamente in un unico atto il gruppo di lavoro per più opere
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente e i dipendenti di cui all'art. 1 comma 557 della L. 311/2004.
3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
5. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo dì lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis delD. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
   a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
   b) i lavori in amministrazione diretta.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa può essere attribuito un incentivo in misura non superiore al 5% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
   - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cuiall'art. 4, c. 1;
   - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prìve dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 17;
   - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personaleesterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
   - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
   - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità dispesa;
   - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
   - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
   - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 8
Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, può essere graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Art. 9
Disciplina delle *varianti*

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	35%
Programmazione della spesa per investimenti	15%
Progettazione Fattibilità tecnica ed economica	5%
Progettazione Esecutiva	5%
Predisposizione dei documenti di gara	20%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Direzione dei lavori	10%
CRE e/o collaudo statico (ove necessario)	5%
TOTALE	***100%***

2. La composizione dell'Ufficio Tecnico Comunale – Lavori Pubblici è costituito da un solo dipendente, Responsabile del Servizio, e non vi sono collaboratori, per cui non è prevista alcuna quota per questi ultimi.
3. Ai sensi del c.4, art. 45 del Codice, nel caso in cui vi siano prestazioni non svolte dal dipendente, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima, la parte di incentivo corrispondente alle percentuali di dette prestazioni incrementa il 20% delle risorse finanziarie di cui al c.2, art. 45 del Codice.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, può essere graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento.
2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno *del gruppo di lavoro*

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	35%
Programmazione della spesa per investimenti e collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15%
Redazione del progetto (livello unico)	10%
Predisposizione dei documenti di gara	20%
Direzione dell'esecuzione	10%
Regolare esecuzione e verifica di conformità	10%
TOTALE	***100%***

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
4. Ai sensi del c.4, art. 45 del Codice, nel caso in cui vi siano prestazioni non svolte dal dipendente, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima, la parte di incentivo corrispondente alle percentuali di dette prestazioni incrementa il 20% delle risorse finanziarie di cui al c.2, art. 45 del Codice.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini dell'attribuzione il responsabile tiene conto:
   - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
   - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
   - della competenza e professionalità dimostrate;
   - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura 2.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile al Sindaco, al Segretario comunale per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14

Attività articolate *e singole*

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi *dei costi o dei tempi di* esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è rìdotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
   - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
   - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
   - i tempi previsti e i tempi effettivi;

- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 18

Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.